



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice MUNERATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013

Istituzione di una zona franca nei territori dei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012

ONOREVOLI SENATORI. – Le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, dal 20 maggio 2012, sono state colpite da eventi sismici tanto gravi che, con deliberazione del Consiglio dei ministri 22 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 2012, è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Nello stesso territorio, il 29 maggio 2012, si verificava un ulteriore sisma di magnitudo 5.8, che ha indotto la Presidenza del Consiglio dei ministri a prendere atto che l'andamento della sequenza sismica, manifestatasi nelle predette province, ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

Tali fenomeni hanno provocato la perdita di vite umane e numerosi feriti, oltre all'inagibilità di diversi immobili pubblici e privati, con gravi danneggiamenti a strutture e infrastrutture ed è intervenuta la presa d'atto che tale situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari.

Con deliberazione del Consiglio dei ministri 30 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 2012, è stato prolungato lo stato di emergenza e, successivamente, con il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», sono stati disposti interventi immediati per superare l'emergenza, per la ripresa

economica nonché per i rifiuti e per l'ambiente. Al di là degli interventi temporaneamente previsti nel citato decreto-legge, strettamente necessari alle prime necessità delle popolazioni colpite dai predetti eventi, nonché al successivo ripristino e reintegro dei beni di pronto impiego utilizzati nelle zone terremotate, in misura tale da garantire l'operatività del Servizio nazionale di protezione civile in caso di future possibili emergenze, la firmataria del presente disegno di legge ritiene fondamentale garantire concrete possibilità di rilancio dell'economia dei territori colpiti attraverso l'istituzione di uno speciale regime tributario. In Italia sono già presenti zone franche: Livigno, Campione d'Italia, Valle d'Aosta e Gorizia, disciplinate dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. A livello europeo la materia è disciplinata dai regolamenti (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013.

Il presente disegno di legge propone di adottare anche per i territori colpiti dal sisma in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, al di là delle disposizioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per gestire l'emergenza, e proprio per superare tale emergenza, strumenti già collaudati per casi particolari in altre zone d'Italia che godono di particolari prerogative ed esoneri doganali.

Si tratta di provvedimenti che devono essere sanciti dallo Stato affinché per le zone individuate vengano istituiti esoneri totali o parziali dal pagamento dei diritti doganali

o di altri oneri fiscali. Secondo le stime economiche più autorevoli e ufficiali, i danni al sistema economico nel suo complesso potrebbero superare i 10 miliardi di euro e da più parti si richiedono interventi in tempi brevissimi, considerato che l'area colpita dal sisma, sulla base delle stime sul prodotto interno lordo (PIL) del territorio, garantisce complessivamente un gettito fiscale stimabile in almeno 6-7 miliardi di euro all'anno.

La sola imposta sul valore aggiunto (IVA) attribuibile al settore industriale ammonta a non meno di 300-400 milioni di euro all'anno. Da queste stime è evidente che l'intervento dello Stato per supportare le attività economiche colpite non rappresenta solo una necessaria azione di solidarietà, ma un vero e proprio investimento sul futuro.

Ecco perché si ritiene prioritario intervenire istituendo apposite zone franche utili a rilanciare l'economia e a tutelare l'occupazione a livello locale, garantendo sul medio-lungo periodo un ritorno in termini di gettito fiscale tale da giustificare l'istituzione delle esenzioni.

L'esenzione da determinate imposte, come accise, IVA eccetera, così come le zone franche comportano, sarà ampiamente compensata da un forte incremento delle imposte dirette, originato dalla possibilità per gli operatori economici di produrre, vendere e fornire una quantità rilevante di prodotti e di servizi agevolati, aumentando in modo esponenziale i loro ricavi e di conseguenza il loro reddito imponibile. Inoltre, questo regime stimolerebbe le numerose imprese multinazionali che hanno investito in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a mantenere *in loco* la produzione. L'istituzione delle zone franche, considerata la vocazione industriale delle aree, consentirebbe di continuare a produrre *in loco* le autentiche eccellenze italiane che risultano fondamentali per l'economia statale e nell'ambito dei rapporti commerciali con l'estero.

Istituire una zona franca o extradoganale nelle zone colpite dal terremoto comporterebbe che i beni in vendita non saranno gravati dall'IVA e da altre tasse, imposte e accise.

Dal punto di vista della normativa europea, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 107, prevede esplicitamente, al paragrafo 2, lettera *b*), la possibilità di concedere «aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali». Al paragrafo 3 del medesimo articolo sono inoltre ritenuti compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, quale sicuramente è stato il sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto.

L'istituzione delle zone franche sicuramente sarà un ottimo strumento per le aziende già presenti nel territorio, che così avranno una maggiore liquidità da reinvestire nel medesimo territorio e potranno fare fronte alle gravi difficoltà cui sono andate incontro a seguito del sisma.

Il disegno di legge si compone di tre articoli, essendo la materia doganale e tributaria già dettagliatamente disciplinata da norme statali.

L'articolo 1 individua e circoscrive il territorio delle zone franche, mediante rinvio all'elencazione dei comuni colpiti dal sisma elencati nel citato decreto-legge n. 74 del 2012.

L'articolo 2 specifica che il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato e che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede con proprio decreto a individuare le tabelle merceologiche e i prodotti che richiedono una specifica disciplina. Inoltre si prevedono le

necessarie variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della legge.

L'articolo 3 specifica che gli atti emanati in attuazione delle disposizioni della legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione

dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea in materia di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il territorio dei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, individuati nell'allegato 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, costituisce, fino al 31 dicembre 2022, territorio extradoganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il regime di zona franca di cui all'articolo 1 non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede con proprio decreto a individuare le tabelle merceologiche e i prodotti che richiedono specifica disciplina ai fini della zona franca di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Gli atti emanati in attuazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad

eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea in materia di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

